



IDEE D'IMPRESA, RETE E CULTURA

PAPER TEMATICO

# Antiriciclaggio: normative e procedure

**SEF**  
CONSULTING

# Decreto Legislativo 321/2007

## Antiriciclaggio: normative e procedure

A cura di **Andrea Paolillo**

Il Decreto Legislativo 231 del 21.11.2007 (*Decreto Antiriciclaggio*), contiene la disciplina finalizzata alla **prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**, basati sulla stretta collaborazione attiva di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti.

Innumerevole è la produzione legislativa in materia di antiriciclaggio, ma per ovvi motivi di sintesi possiamo dire che tutto si è originato con 6 Direttive UE:

1. **I Direttiva UE, n. 1991/308, recepita in Italia con L. 197/1991**, che obbliga le Banche, Compagnie di assicurazione per i rami vita, imprese di investimento quali SIM, SGR, SICAF e SICAV, e Istituti per l'emissione di moneta elettronica, alla identificazione dei propri clienti, conservando i nostri dati per almeno 5 anni.
2. **II Direttiva UE, n. 2001/97, recepita in Italia con il D. Lgs.vo 56/2004** abrogato con il Decreto Antiriciclaggio.
3. **III Direttiva UE, n. 2005/60, recepita in Italia con D.Lgs.vo 231/2007 (*Decreto Antiriciclaggio*)**, abrogata con la successiva Direttiva (UE) n. 2015/849.
4. **IV Direttiva UE, n. 2015/849**, recepita in Italia con il D.Lgs.vo 90/2017, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai professionisti.
5. **V Direttiva UE, n. 2018/843, recepita in Italia con il D.Lgs.vo 125/2019**, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio agli operatori di valute virtuali.
6. **VI Direttiva UE, n. 2018/1673, recepita in Italia con Legge Delega 53/2021, D.L. 82/2021 e L. 238/2021**, contenente le sanzioni dissuasive effettive in materia di antiriciclaggio.

## Cos'è il riciclaggio?

Il riciclaggio è quel processo attraverso il quale i criminali tentano di nascondere la vera origine dei proventi ricavati dalle attività illegali quali droga, prostituzione, usura, finanziamento del terrorismo internazionale. Pertanto, il suo successo implica che il denaro perda la sua identità criminale, finendo per sembrare legittimo e consentire l'utilizzo senza sospetti.

La movimentazione di tale massa monetaria si realizza, prevalentemente, tramite il sistema bancario – finanziario (infatti, le segnalazioni provengono per lo più dalle banche), per cui, allo scopo di prevenire la destinazione di tali capitali “sporchi” per gli ipotizzabili fini illegali, le relative operazioni che celano una manovra di riciclaggio, devono essere oggetto di monitoraggio, specifica sorveglianza e segnalazione da parte dei soggetti obbligati.

Per comprendere agevolmente quale sia il percorso che consenta di individuare una operazione sospetta di riciclaggio, utilizzeremo l'esempio della operazione bancaria.

# Come si individua una operazione che celi una manovra di riciclaggio di denaro?

Una operazione (ad es. bancaria) di versamento e/o trasferimento di denaro, richiesta da un cliente, può nascondere scopi di riciclaggio del denaro medesimo. Per tale motivo tutti gli operatori bancari **devono** sempre identificare ogni cliente, attraverso una procedura denominata “obbligo di adeguata verifica”, la quale altro non è che la compilazione di un questionario (di cui appreso ne riproduco un fac simile) e acquisizione di documentazione in possesso del soggetto, attraverso il quale la banca acquisisce di tutti i dati anagrafici e professionali/imprenditoriali, e che consente di disporre di una fotografia del soggetto/professionista/imprenditore, e della operazione economico/finanziaria che il soggetto sta richiedendo alla banca di eseguire.

Tali informazioni/fotografia, vengono immagazzinate nel circuito bancario.

Se in sede di identificazione del cliente, l'operatore valuta in base ad “indici di anomalia” e/o “comportamenti anomali” (di cui, a breve, parleremo sinteticamente), o abbia il sentore attraverso un mero sospetto di probabilità, che il denaro oggetto dell'operazione richiesta dal soggetto abbia una provenienza illecita (come abbiamo accennato prima ad es. droga, prostituzione, usura, finanziamento del terrorismo internazionale), in tali casi, senza informarne il cliente (la informazione del cliente è sanzionata), **segnala** l'operazione come **sospetta di riciclaggio** alle Autorità competenti.

## Gli “indici di anomalia” e i “comportamenti anomali”

Esiste una Autorità denominata UIF (unità di Informazione Finanziaria) che è incardinata nella Banca d'Italia, cui è demandato il compito non solo di emanare e aggiornare periodicamente gli “**indici di anomalia**” e i “**comportamenti anomali**”, ma anche di recepire le segnalazioni di operazioni sospette da parte (nel nostro esempio) dell'istituto bancario.

Esempi di “comportamenti anomali” sono:

- a) riluttanza del cliente nel fornire dati o informazioni ordinariamente necessari;
- b) indicazione di informazioni non veritiere, del tutto carenti o ingiustificatamente difformi da quelle reperibili;
- c) comportamento del tutto difforme da quello tenuto nella prassi; assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi e opachi;
- d) coinvolgimento del soggetto in procedimenti penali o di prevenzione;
- e) residenza, cittadinanza o sede in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o a sue operazioni con controparti ivi situate.

Esempi di “indicatori di anomalia”, che ove presenti, consentono all'operatore bancario di “sospettare” l'illecita provenienza del denaro oggetto dell'operazione richiesta:

- a) Persone Politicamente Esposte (PPE) e/o soggetti che, pur non essendo qualificabili ex lege quali PEP, ricoprono gradi apicali in amministrazioni ed enti che perseguono finalità pubbliche o in società direttamente o indirettamente partecipate dalle amministrazioni pubbliche;
- b) operazioni compiute dal cliente, le quali, per caratteristiche e importi, risultano non coerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del medesimo (identificato con il questionario di cui sopra), inusuali rispetto all'operatività comunemente svolta in casi analoghi, illogiche o economicamente svantaggiose;
- c) l'operatività frequente e di importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in favore di un terzo o viceversa qualora non risultino rapporti commerciali, personali, professionali e finanziari tra le parti.

In presenza di uno o più “comportamenti anomali” e/o di uno o più “indicatori di anomalia”, l'operatore bancario ha l'obbligo di segnalare l'operazione richiesta dal cliente come sospetta di riciclaggio. La omessa segnalazione è punita, a seconda dello specifico caso, con la reclusione che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 6 anni, con multe da € 310,00 ad € 30.000,00 o con sanzioni amministrative pecuniarie da € 1.000,00 ad € 5.000.000,00.

# Chi sono i “Soggetti obbligati”

La normativa antiriciclaggio individua una serie ben definita di Soggetti Obbligati, le cui attività possono, di regola, comportare l'acquisizione di clientela sospetta, e il conseguente svolgimento di operazioni inquadrabili, in base ad indici di anomalia, come sospette.

Vediamo, in base a tale, chi sono, **in concreto**, i soggetti obbligati a identificare il proprio cliente e, dunque, a segnalare eventuali operazioni sospette, e se qualcuno di noi è ricompreso in una categoria:

## 1) Intermediari bancari e finanziari

- a) Banche.
- b) Poste italiane S.p.a.
- c) Istituti di moneta elettronica.
- d) Istituti di pagamento.
- e) Società di intermediazione mobiliare (SIM).
- f) Società di gestione del risparmio.
- g) Società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- h) Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF).
- i) Agenti di cambio.
- j) Intermediari bancari.
- k) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
- l) Imprese di assicurazione, che operano nei Rami Vita.
- m) Intermediari assicurativi ossia agenti e mediatori di assicurazione, Banche autorizzate.
- n) Soggetti eroganti micro-credito di ammontare non superiore ad € 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali.
- o) Confidi.

## 2) Operatori finanziari, ossia:

- a) Società fiduciarie.
- b) Mediatori creditizi (ossia coloro che mettono in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma).
- c) Agenti in attività finanziaria (ossia coloro che promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari).
- d) Attività di cambio valuta.

## 3) Professionisti

- a) Commercialisti.
- b) Consulenti del lavoro.
- c) Esperti contabili.
- d) Periti e consulenti in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.
- e) Notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche, gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi,
- f) Revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.
- g) Revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

**4) operatori non finanziari, ossia:**

- a) Commercio o intermediazione di cose antiche, opere d'arte, gallerie d'arte o case d'asta, qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate, sia pari o superiore ad € 10.000,00.
- b) Compro oro.
- c) Agenti immobiliari, anche per le locazioni di immobili il cui canone mensile è pari o superiore ad € 10.000,00.
- d) Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate.
- e) I soggetti che esercitano attività di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali.
- f) I soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi.
- g) I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.
- h) I prestatori di servizi di portafoglio digitale.

**5) prestatori di servizi di gioco, ossia:**

- a) Operatori di gioco on line, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- b) Operatori di gioco su rete fisica, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- c) I soggetti che gestiscono case da gioco.

**6) le Pubbliche Amministrazioni, in particolare per quanto attiene ai procedimenti a) finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**

**Tutti i predetti soggetti sono tenuti alla:**

- a) Identificazione del cliente;
- b) identificazione del Titolare effettivo;
- c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Integrano una ipotesi di indicatore di anomalia, e, dunque, fondato sospetto di operazione che cela riciclaggio di denaro "sporco", a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di € 5.000,00 (art. 49 Decreto Antiriciclaggio) e, in particolare prelievi e versamenti in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente. In presenza di tali elementi di sospetto, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la relativa segnalazione.

Con imminenti approfondimenti tematici, non mancherò di soffermarmi su ciò che accade successivamente alla segnalazione di operazione sospetta, nonché circa i procedimenti a carico dei soggetti che pur essendo obbligati, omettono la segnalazione e si originano procedimenti giudiziali.

Per qualsiasi info e/o quesiti e/o richieste specifiche personalizzate di approfondimento, non esitate a contattarmi all'indirizzo mail [apaolillo@sefconsulting.eu](mailto:apaolillo@sefconsulting.eu).